

CONVENZIONE

tra

l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" – CEIS, in prosieguo denominata CEIS, con sede in Roma, Via Columbia, 2 – 00133 Roma, in persona del Direttore del CEIS, Prof. Giovanni Tria, nato a Roma il 28/09/1948

e

il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - in persona del Direttore dell'Istituto Superiore di Polizia, Prefetto Mario ESPOSITO, nato a Solofra (AV), il 13 luglio 1944;

premessso che

- la legge 19 novembre 1990, n.341, all'art. 8, prevede la possibilità di realizzare forme di collaborazione esterne fra le Università e altri soggetti, pubblici o privati, per attività culturali e formative;
- è interesse delle istituzioni in epigrafe promuovere e sviluppare un rapporto di collaborazione non occasionale, che abbia come scopo l'attivazione di iniziative culturali coordinate, di studio e confronto scientifico dei risultati delle ricerche

si conviene quanto segue

Art. 1

Oggetto

L'Università e l'Istituto Superiore di Polizia si impegnano ad offrire, ciascuno per la propria competenza, un interscambio di conoscenze e di collaborazioni scientifico-didattiche tenuto conto delle qualificate risorse professionali, delle strutture adeguate e delle esperienze acquisite da ciascuna parte contraente, attraverso:

- lo scambio delle informazioni delle attività di studio, ricerca e formazione nelle aree di reciproco interesse tra le due Istituzioni;
- l'elaborazione e l'attuazione di specifici Progetti formativi e Programmi di ricerca e

l'organizzazione di Master in campi specifici;

- l'attuazione di iniziative culturali coordinate, di studio e di confronto scientifico dei risultati della ricerca;
- lo scambio di risorse professionali tra le due istituzioni;
- la redazione e pubblicazione di elaborati scientifici e di Bollettini periodici di informazione;
- l'organizzazione di seminari, corsi, stages, incontri/dibattiti, forum, tavole rotonde e convegni.

Art. 2

Modalità di attuazione delle attività

Per il raggiungimento delle predette finalità ciascuna delle parti si impegna ad assicurare all'altra parte ogni forma di assistenza e di collaborazione nonché ad espletare adeguato supporto.

Inoltre, gli organi interessati delle rispettive Istituzioni individueranno il personale più qualificato e disponibile per svolgere le attività di cui all'art. 1, accertando che l'attività convenzionale presenti utilità per le Istituzioni e non ostacoli la normale attività di lavoro degli interessati.

Art. 3

Commissione Consultiva Paritetica

Al fine di attuare tutti gli obiettivi della presente Convenzione, viene costituita una Commissione Consultiva Paritetica composta da quattro componenti, di cui due docenti della facoltà di Economia dell'Università, nominati dal Direttore del CEIS, e due rappresentanti dell'Istituto Superiore di Polizia, nominati da quel Direttore.

Ciascuna parte si riserva di sostituire il proprio referente, previa comunicazione scritta alla controparte.

Art. 4

Compiti della Commissione Consultiva Paritetica

Sono compiti della Commissione:

- a) fissare ogni anno le linee generali della attività e le iniziative concrete da svolgere;
- b) predisporre le proposte da sottoporre alle parti;

- c) individuare i soggetti potenzialmente interessati alle attività della Convenzione, cui affidare specifici compiti, concordare i tempi di realizzazione, seguirne l'avanzamento, richiedere relazioni intermedie e finali;
- d) redigere una relazione annuale.

Art. 5

Contenuto delle proposte

Le proposte della Commissione dovranno indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata e il luogo;
- il Responsabile scientifico dei progetti che di volta in volta verranno individuati.

Art. 6

Durata della Convenzione e procedura di rinnovo

La presente Convenzione, della quale vengono redatte due copie originali, ha la durata di tre anni a partire dalla stipula e potrà essere rinnovata alla scadenza per ugual periodo tramite accordo scritto delle Parti.

Ciascuna Parte potrà comunicare all'altra l'eventuale recesso almeno tre mesi prima della scadenza.

Art. 7

Foro Competente

In caso di controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione e delle sue parti allegate (protocolli esecutivi ed altri appositi atti) la questione verrà in prima istanza definita per via di amichevole composizione. Qualora non fosse possibile procedere a tale forma di composizione, il foro competente per ogni decisione nel merito della controversia è quello di Roma.

Roma, 23 novembre 2005

Per il Dipartimento della P.S

Il Prefetto
(Mario Esposito)



Per l'Università

Il Direttore del CEIS
(Prof. Giovanni Tria)

